

una disposizione particolare al caso specifico (art. 736). Questa norma, recitando che « il comandante di una nave che la conduca senza pilota, o la faccia condurre da persona non autorizzata in un porto o in altra località dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila », conserva bensì la responsabilità penale del capitano, ma ne restringe gli effetti alla sola pena pecuniaria, mentre l'art. 423 cod. mar. merc. vigente, nel termine generico « pene di polizia », comprende anche l'arresto (art. 1, 3° delle dispos. di coordin. per il nuovo cod. pen.).

199. - *Colpa contrattuale del capitano.* — *Ad b)* In forza degli art. 504 e 505 cod. comm., il capitano deve ricorrere al pilota obbligatorio nella sua qualità di comandante che dalla legge ripete dei *poteri-doveri* a favore degli interessati nella nave e nel carico ⁽¹⁰⁰⁸⁾. Sulla base di questo rapporto *ex lege*, il capitano contravventore commette una colpa *contrattuale*, essendo che questa abbraccia ogni caso d'inadempimento quale che sia la fonte dell'obbligazione. Ma, anche a prescindere da questa teoria sulla colpa, sostenuta del resto da civilisti di vaglia, come il Polacco ⁽¹⁰⁰⁹⁾ e recentemente il De Ruggiero ⁽¹⁰¹⁰⁾, le conclusioni non mutano, poichè in tanto il capitano, pur disimpegnando una delle sue attribuzioni legali, commette una colpa contrattuale, in quanto questa cade, come

(1008) Vi è questione se il capitano sia anche il rappresentante legale dei caricatori. Cfr. in senso negativo A. SCIALOJA, *op. cit.* p. 332, 333, 335: si tratterebbe di obblighi legali che non hanno alcun bisogno di essere spiegati con una rappresentanza legale dei caricatori.

Per gli articoli 535 e segg. del cod. tedesco del 1897 il capitano è rappresentante legale degli interessati nel carico; lo stesso dispongono gli articoli 81, 584, 631 rispettivamente dei codici della Columbia, del Venezuela e dell'Equatore.

(1009) POLACCO, *Obbligazioni*, 2ª ed., I, n. 103, p. 401. V. anche DEGNI, *Commento alla nuova legge sul notariato*, Roma, 1913, p. 177; F. S. BIANCHI, *Corso di cod. civ. ital.*, I, Torino, 1888, p. 904; CHIRONI, *Elementi di dir. civ.*, Torino, 1914, pp. 101, 102; BONFANTE, *Ist. di dir. rom.*, (5ª ed.), Milano, 1912, pp. 94. 95.

(1010) DE RUGGIERO, *op. cit.*, II, § 25, pag. 23. *Contra*: GIORGI, *Obbligazioni*, 7ª ed., V, pag. 218 e seg.